

V

(Pareri)

PROCEDIMENTI AMMINISTRATIVI

COMMISSIONE EUROPEA

**INVITO A MANIFESTARE INTERESSE PER IL POSTO DI PRESIDENTE SUPPLENTE DELLA
COMMISSIONE DI RICORSO DELL'AGENZIA EUROPEA PER LE SOSTANZE CHIMICHE****COM/2010/10232**

(2010/C 56 A/01)

Chi siamo**L'Agenzia**

L'Agenzia europea per le sostanze chimiche è stata istituita dal regolamento (CE) n. 1907/2006 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 18 dicembre 2006, concernente la registrazione, la valutazione, l'autorizzazione e la restrizione delle sostanze chimiche (REACH), che istituisce un'Agenzia europea per le sostanze chimiche, che modifica la direttiva 1999/45/CE e che abroga il regolamento (CEE) n. 793/93 del Consiglio e il regolamento (CE) n. 1488/94 della Commissione, nonché la direttiva 76/769/CEE del Consiglio e le direttive della Commissione 91/155/CEE, 93/67/CEE, 93/105/CE e 2000/21/CE.

Il regolamento (CE) n. 1907/2006, entrato in vigore il 1° giugno 2007, stabilisce un nuovo quadro normativo per le sostanze chimiche nell'Unione europea. L'Agenzia istituita dal regolamento è responsabile della gestione degli aspetti tecnici, scientifici e amministrativi di REACH e della coerenza nell'applicazione. Essa fornirà agli Stati membri e alle istituzioni dell'Unione europea la migliore consulenza scientifica e tecnica possibile sulle questioni relative alle sostanze chimiche REACH.

L'Agenzia ha sede a Helsinki (Finlandia).

La commissione di ricorso

Gli articoli da 89 a 94 del regolamento (CE) n. 1907/2006 stabiliscono le disposizioni relative ai ricorsi. L'articolo 89 istituisce la commissione di ricorso, che decide in merito ai ricorsi proposti avverso decisioni specifiche assunte dall'Agenzia, conformemente all'articolo 91 del medesimo regolamento.

La commissione di ricorso è composta dal presidente e da altri due membri. In caso di assenza, essi sono sostituiti da supplenti, che li rappresentano. Le qualifiche richieste al presidente e ai membri sono definite dal regolamento (CE) n. 1238/2007 della Commissione, del 23 ottobre 2007, che stabilisce alcune norme relative alle qualifiche dei membri della commissione di ricorso dell'Agenzia europea per le sostanze chimiche. Tale regolamento stabilisce che la commissione di ricorso è composta da membri qualificati dal punto di vista tecnico e giuridico.

Il presidente e tutti gli altri membri della commissione di ricorso sono indipendenti. Nell'assumere le loro decisioni non seguono istruzioni di alcun genere. Essi non possono esercitare altre funzioni nell'Agenzia.

Cosa offriamo

Quando è chiamato a partecipare ai lavori della commissione di ricorso, il presidente supplente deve svolgere in particolare i seguenti compiti:

- esaminare e decidere in merito ai ricorsi in modo indipendente e imparziale,
- assicurare il rispetto dei principi giuridici e delle norme procedurali,
- garantire l'efficienza e la tempestività nel trattamento dei ricorsi,
- assicurare la qualità e la coerenza delle decisioni della commissione,
- convocare secondo necessità gli altri membri e i relativi supplenti,
- assegnare l'esame di un ricorso ad uno dei membri della commissione o a se stesso in veste di relatore in base a criteri obiettivi,
- sovrintendere all'attività degli altri membri e dei relativi supplenti,
- decidere sulla ricevibilità dei ricorsi,
- presiedere la commissione e le sezioni aggiuntive,
- svolgere studi preliminari dei ricorsi,
- presiedere le audizioni,
- prescrivere misure organizzative del procedimento,
- preparare comunicazioni alle parti,
- stendere decisioni.

Chi cerchiamo

I candidati dovranno possedere i seguenti requisiti:

- esperienza delle procedure regolamentari,
- esperienza lavorativa presso un organismo pubblico o in posti che richiedono un comportamento imparziale e obiettivo,
- esperienza come giudice o come membro di commissioni di ricorso paragiudiziarie,
- esperienza lavorativa in un contesto multiculturale e plurilingue,
- conoscenza di lingue comunitarie (la principale lingua veicolare dell'Agenzia è l'inglese).

Requisiti formali dei candidati

- Nazionalità: essere cittadini di uno Stato membro dell'Unione europea ⁽¹⁾,
- laurea o diploma universitario. Possedere:
 - un livello di istruzione equivalente ad un ciclo completo di studi universitari, certificato da un diploma, quando la durata normale di tali studi è di quattro anni o più, oppure
 - un livello di istruzione equivalente ad un ciclo completo di studi universitari, certificato da un diploma, e almeno un anno di idonea esperienza professionale quando la durata normale di tali studi è di almeno tre anni (l'anno di esperienza professionale di cui trattasi non può essere incluso nell'esperienza professionale postuniversitaria di cui al successivo requisito),
 - se il diploma universitario non è in legge, il candidato deve possedere inoltre un titolo professionale che lo abiliti all'esercizio dell'attività di avvocato,
- esperienza professionale: almeno 15 anni di esperienza postuniversitaria in campo giuridico acquisita successivamente al conseguimento delle qualifiche di cui sopra,
- esperienza professionale specifica: dei 15 anni di esperienza professionale, averne maturati almeno cinque nel campo del diritto comunitario e almeno tre di esperienza giudiziale o analoga presso un tribunale internazionale e/o nazionale ovvero un organo di ricorso analogo alla commissione,
- conoscenze linguistiche: avere la completa padronanza di una delle lingue ufficiali dell'Unione europea ⁽²⁾ e una conoscenza soddisfacente di un'altra lingua ufficiale tale da poter svolgere le funzioni richieste,
- limite d'età: essere in grado di portare a termine il mandato quinquennale prima di raggiungere l'età del pensionamento, che per il personale temporaneo delle Comunità europee scatta alla fine del mese di compimento dei 65 anni.

Procedura di selezione e condizioni di impiego

Ai sensi del regolamento (CE) n. 1907/2006, il consiglio di amministrazione nomina il presidente e il suo supplente sulla base di un elenco di candidati qualificati proposto dalla Commissione. Il presente invito a manifestare interesse intende consentire alla Commissione di adottare un elenco di candidati da proporre al consiglio di amministrazione per il posto di presidente supplente.

Sulla base di tale elenco, il consiglio di amministrazione stila un elenco di riserva e seleziona i candidati idonei alla nomina a presidente supplente.

I candidati selezionati **non** verranno nominati agenti temporanei; la commissione di ricorso li chiamerà a trattare i casi solo in assenza del presidente oppure ove ciò sia necessario per assicurare che i ricorsi siano evasi ad un ritmo soddisfacente. Pertanto, il presidente supplente non è tenuto a sospendere le sue attività professionali; è indispensabile, tuttavia, che qualsiasi attività esercitata sia compatibile con i seguenti requisiti: i) i membri della commissione di ricorso devono essere indipendenti; ii) essi devono comportarsi in modo tale che le funzioni svolte nella commissione di ricorso non rechino vantaggi ad essi o al loro datore di lavoro; e iii) il loro datore di lavoro non deve aver sollevato obiezioni in merito alla loro nomina a presidente supplente. La remunerazione del presidente supplente dipenderà dalle qualifiche e dall'esperienza del candidato selezionato. Attualmente è fissata una remunerazione massima di 500 EUR per giorno effettivo di lavoro, con un massimale di 5 000 EUR per caso, cui si aggiunge il rimborso delle spese di viaggio e una diaria a copertura delle spese di soggiorno. Il presidente supplente dovrà dichiarare alla commissione di ricorso eventuali interessi in conflitto con le sue mansioni, conformemente all'articolo 90, paragrafi 5 e 6, del regolamento (CE) n. 1907/2006.

⁽¹⁾ Gli Stati membri dell'Unione europea sono: Belgio, Bulgaria, Repubblica ceca, Danimarca, Germania, Estonia, Irlanda, Grecia, Spagna, Francia, Italia, Cipro, Lettonia, Lituania, Lussemburgo, Ungheria, Malta, Paesi Bassi, Austria, Polonia, Portogallo, Romania, Slovenia, Slovacchia, Finlandia, Svezia e Regno Unito.

⁽²⁾ Bulgaro, ceco, danese, estone, finlandese, francese, greco, inglese, irlandese, italiano, lettone, lituano, maltese, olandese, polacco, portoghese, rumeno, slovacco, sloveno, spagnolo, svedese, tedesco e ungherese.

L'elenco di riserva adottato dal consiglio di amministrazione sarà valido per cinque anni dalla data in cui il consiglio ha deciso di adottarlo.

La sede di servizio è l'Agenzia europea per le sostanze chimiche a Helsinki.

Presentazione delle candidature

Affinché la candidatura sia valida, dovrà essere presentata utilizzando il modulo allegato. Esso dovrà essere compilato, firmato e inviato, insieme ad una lettera di motivazione e ad un curriculum vitae, all'indirizzo di seguito indicato. Il curriculum vitae sarà di preferenza redatto secondo il modello di CV europeo. Per ognuno dei summenzionati documenti eventualmente non redatti in inglese, deve essere fornita la traduzione in inglese. In questa fase non si richiede l'invio di copie autenticate dei titoli/diplomi, referenze, attestati di esperienza professionale ecc., che tuttavia dovranno essere presentati, su richiesta, in fase successiva.

La candidatura completa, costituita dall'atto di candidatura, dalla lettera di motivazione e dal CV, deve essere inviata per raccomandata non oltre il 2 aprile 2010 (fa fede il timbro postale) al seguente indirizzo:

Commissione europea
Direzione generale Imprese e industria
ECHA — COMMISSIONE DI RICORSO
Ufficio: BREY 12/106
1049 Bruxelles/Brussel
België/Belgique

oppure consegnata tramite corriere, entro le ore 15:00 del 2 aprile 2010, al seguente indirizzo:

Commissione europea
Direzione generale Imprese e industria
ECHA — COMMISSIONE DI RICORSO
Ufficio: BREY 12/106
c/o Courrier Central
3, avenue du Bourget
1140 Bruxelles/Brussel
België/Belgique

Sulla busta dovrà essere riportata a chiare lettere la dicitura «CONFIDENTIAL — DO NOT OPEN».

Non verranno accettate copie elettroniche delle candidature.

La mancata presentazione di tutti i documenti sopra specificati entro il termine indicato comporterà automaticamente l'esclusione della candidatura.

Persona da contattare per eventuali informazioni complementari:

S. McLaughlin
Tel. +32 22959955
E-mail: sean.mclaughlin@ec.europa.eu

Pari opportunità

Le istituzioni e gli altri organismi dell'Unione europea applicano una politica di pari opportunità e di non discriminazione, conformemente all'articolo 1 *quinquies* dello statuto ⁽³⁾.

Tutela dei dati personali

La Commissione e l'Agenzia garantiscono che i dati personali dei candidati verranno trattati conformemente al regolamento concernente la tutela delle persone fisiche in relazione al trattamento dei dati personali da parte delle istituzioni e degli organismi comunitari, nonché la libera circolazione di tali dati ⁽⁴⁾.

⁽³⁾ GUL 124 del 27.4.2004, pag. 1; <http://eur-lex.europa.eu/it/index.htm>

⁽⁴⁾ Regolamento (CE) n. 45/2001 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 18 dicembre 2000 (GU L 8 del 12.1.2001, pag. 1).